

- (5) È opportuno controllare tutti i documenti pertinenti che devono accompagnare le partite delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, al fine di assicurarsi che siano basati sul modello di documento pertinente, che soddisfino le prescrizioni di certificazione generali e che forniscano le garanzie previste dalla normativa dell'Unione o dalle norme nazionali applicabili.
- (6) Quando le partite di alcune categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 entrano nell'Unione, la normativa unionale prevede che debbano essere effettuate analisi, prove o diagnosi di laboratorio o che il mezzo di trasporto debba essere sigillato per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e per prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante. In tali casi i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio o i numeri di sigillo dovrebbero essere registrati nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).
- (7) Per garantire la tracciabilità degli animali e delle merci che entrano nell'Unione l'originale e, ove applicabile, la copia dei certificati o dei documenti ufficiali dovrebbero essere conservati per un determinato periodo al posto di controllo frontaliero di arrivo nell'Unione.
- (8) Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dai regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 e dalla decisione 97/794/CE, è opportuno che tali atti siano abrogati con efficacia a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (9) Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici di cui agli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625 sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Norme dettagliate per i controlli documentali

1. Per ciascuna partita di animali e merci di cui all'articolo 1, l'autorità competente accerta l'uso cui gli animali e le merci sono destinati a norma dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti che accompagnano la partita come pure la destinazione della partita indicata in tali certificati, attestati e documenti.
2. L'autorità competente esamina tutti i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli altri documenti di cui all'articolo 3, punto 41, del regolamento (UE) 2017/625 o i loro equivalenti elettronici presentati nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 di tale regolamento o mediante i sistemi nazionali esistenti, al fine di accertare che:
 - a) siano rilasciati dall'autorità competente del paese terzo, ove applicabile;
 - b) soddisfino le prescrizioni stabilite all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 90 di tale regolamento;
 - c) corrispondano al modello stabilito dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
 - d) le informazioni contenute nei certificati o nei documenti siano conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
3. L'autorità competente controlla che l'operatore responsabile della partita abbia compilato la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) in modo completo e corretto, come richiesto all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle fornite nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali e negli altri documenti che accompagnano la partita.

